

POSIZIONE COMUNE 2005/793/PESC DEL CONSIGLIO**del 14 novembre 2005****sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 maggio 2002 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2002/400/PESC sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ che concedeva loro permessi nazionali d'ingresso e di soggiorno nel loro territorio per un massimo di 12 mesi.
- (2) Con le posizioni comuni 2003/366/PESC ⁽²⁾, 2004/493/PESC ⁽³⁾ e 2004/748/PESC ⁽⁴⁾ il Consiglio ha deciso di prorogare la validità di tali permessi di 12 mesi e, successivamente, di 6 e 12 mesi rispettivamente.
- (3) La validità di tali permessi dovrebbe essere prorogata di ulteriori 12 mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Gli Stati membri di cui all'articolo 2 della posizione comune 2002/400/PESC prorogano la validità dei permessi nazionali di

ingresso e di soggiorno concessi ai sensi dell'articolo 3 di detta posizione comune di ulteriori 12 mesi.

Articolo 2

Il Consiglio procede ad una valutazione dell'applicazione della posizione comune 2002/400/PESC entro 6 mesi dall'adozione della presente posizione comune.

Articolo 3

La presente posizione comune ha effetto il giorno dell'adozione.

*Articolo 4*La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 2005.

*Per il Consiglio**La presidente*

T. JOWELL

⁽¹⁾ GU L 138 del 28.5.2002, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 51.

⁽³⁾ GU L 181 del 18.5.2004, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU L 329 del 4.11.2004, pag. 20.